



COMUNICATO STAMPA n. 114/25

Lussemburgo, 10 settembre 2025

Sentenze del Tribunale nelle cause T-55/24 | Meta Platforms Ireland / Commissione e T-58/24 | Tiktok Technology / Commissione

Regolamento sui servizi digitali: Il Tribunale annulla le decisioni della Commissione che fissano il contributo per le attività di vigilanza applicabile a Facebook, Instagram e TikTok

Gli effetti delle decisioni annullate sono tuttavia provvisoriamente mantenuti

Il regolamento sui servizi digitali (in prosieguo: Il «DSA») ¹ affida alla Commissione europea compiti di vigilanza sui fornitori di determinati servizi, designati come piattaforme molto grandi o motori di ricerca molto grandi quando essi superano un'elevata soglia minima di utenti nell'Unione europea. Per coprire le spese necessarie a tal fine e svolgere tali compiti, la Commissione riscuote da tali fornitori un contributo annuale calcolato in funzione del numero medio mensile di utenti di ciascun servizio interessato ².

Il 2 marzo 2023, la Commissione ha adottato un regolamento delegato che completa il DSA fissando le metodologie e le procedure dettagliate relative ai contributi per le attività di vigilanza ³.

Il 25 aprile 2023, la Commissione ha designato Facebook e Instagram, da un lato, e TikTok, dall'altro, come piattaforme molto grandi online. Nel novembre 2023, essa ha determinato, mediante due decisioni di esecuzione, l'importo del contributo per le attività di vigilanza applicabile a ciascuna di tali tre piattaforme per il 2023. La Meta Platforms Ireland Ltd ⁴ e la TikTok Technology Ltd ⁵ hanno proposto un ricorso, dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, avverso la decisione loro rispettivamente indirizzata.

Il Tribunale **annulla le decisioni di esecuzione, pur mantenendo i loro effetti per un periodo provvisorio.**

Per fissare l'importo del contributo per le attività di vigilanza dovuto per il 2023, la Commissione ha determinato **il numero medio mensile di destinatari attivi** dei servizi interessati sulla base di **una metodologia comune** fondata su dati forniti da operatori terzi e allegata a ciascuna decisione di esecuzione. Orbene, **poiché tale metodologia costituisce un elemento essenziale e indispensabile del calcolo del contributo per le attività di vigilanza, essa avrebbe dovuto essere adottata non nell'ambito di decisioni di esecuzione, bensì in un atto delegato, conformemente alle norme previste nel DSA.**

Tuttavia, non avendo constatato errori che inficiano l'obbligo delle società interessate di versare il contributo per le attività di vigilanza per il 2023, **il Tribunale mantiene temporaneamente gli effetti delle decisioni annullate.** Questa misura mira a consentire alla Commissione di stabilire la metodologia per calcolare il numero medio mensile di destinatari attivi in modo conforme al DSA e di adottare nuove decisioni di esecuzione. La durata di tale situazione provvisoria non può tuttavia superare i dodici mesi a decorrere dalla data in cui le sentenze odierne diventeranno definitive.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire, a seconda dei casi, la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([T-55/24](#) e [T-58/24](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ [Regolamento \(UE\) 2022/2065](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali - DSA).

² Il DSA menziona il «numero medio mensile di destinatari attivi» di tali servizi.

³ [Regolamento delegato \(UE\) 2023/1127](#) che integra il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio con le metodologie e le procedure dettagliate relative ai contributi per le attività di vigilanza addebitati dalla Commissione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

⁴ Fornitore dei servizi Facebook e Instagram nell'Unione.

⁵ Stabilimento principale di TikTok nell'Unione.